

## GARA n. 03/2016

Procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 17, comma 1, lett. f), 114 e 116 del D. Lgs. 50 del 2016 per l'affidamento del "Servizio di concessione di credito per il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A." – CIG: 6751602E36.

### RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO

Con riferimento alla procedura avente ad oggetto l'affidamento del Servizio di concessione di credito per il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., sono pervenute le seguenti richieste di chiarimento:

#### **RICHIESTE DI CHIARIMENTI A:**

**Domanda 1):** *Tenuto conto della complessità del bando e della necessità di espletare articolati iter istruttori e deliberativi, il tutto in concomitanza dell'imminente periodo estivo, si richiede la possibilità di (i) estendere il termine ultimo per la presentazione dei quesiti almeno alla prima settimana di settembre e (ii) conseguentemente, dato che le risposte ai quesiti rappresentano parte sostanziale dell'iter istruttorio, estendere il termine ultimo per la presentazione delle offerte di almeno 2 settimane.*

Risposta:

Le esigenze del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. da soddisfare con il servizio non consentono alcuna proroga dei termini già stabiliti negli atti di gara, tanto per quanto attiene alla presentazione dei quesiti, tanto per quanto attiene alla presentazione delle offerte.

**Domanda 2):** *Il massimale sulle penali è riferito all'intera durata contrattuale o è su base annuale? (pag. 12 del Capitolato Tecnico).*

Risposta:

Il massimale delle penali è riferito all'intera durata contrattuale.

**Domanda 3):** *Come viene effettuato il sorteggio in caso di proposte uguali? (pag. 3 del Disciplinare di Gara).*

Risposta:

Il sorteggio avverrà in seduta pubblica, mediante estrazione del nominativo degli operatori economici interessati: il nominativo estratto sarà posto prima in graduatoria.

**Domanda 4):** *Secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara (pag. 2) sembra ammessa la possibilità di offrire due spread differenti per le Tranche 1 e 2 della Linea 1: d'altra parte, nel Capitolato Tecnico (pag. 8) si riporta che nel momento in cui dovesse essere attivata la Tranche 2 sarà applicato un unico spread (ed un'unica commissione di mancato utilizzo) per la Linea 1. Dal Capitolato Tecnico (pag. 15) si evince che tale unico spread sarà quello offerto sulla Tranche 2. Premesso quanto sopra, si chiede conferma che nel caso in cui dovesse essere attivata la Tranche 2, lo spread applicato sarà quello offerto sulla*

*Tranche 2 e la commissione di mancato utilizzo sarà pari ad un quarto dello spread applicato.*

Risposta:

Si conferma che nel caso in cui venisse attivata la Tranche 2 della Linea di credito 1, lo spread applicato sarebbe quello offerto sulla intera linea di credito 1, come evidenziato alla pagina 8 e alla pagina 15 del Capitolato Tecnico e la commissione di mancato utilizzo rispetto al massimale della complessiva Linea di credito 1 sarebbe pari ad un quarto dello spread applicato.

**Domanda 5):** *La previsione di mantenere le offerte valide e vincolanti per 180 giorni è estremamente gravosa, soprattutto in questo contesto di estrema volatilità dei mercati finanziari. Si richiede di considerare di allineare questo periodo temporale a quello di altre gare similari (90 o 120 giorni).*

Risposta:

Non è possibile diminuire il periodo di 180 giorni di validità e vincolatività dell'offerta; tale periodo è ritenuto congruo dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., anche in considerazione della durata (60 mesi) del servizio. Il predetto termine, inoltre, è previsto dall'art. 32, comma 4, del D. Lgs. 50 del 2016, che consente, altresì, alla stazione appaltante anche la facoltà di differimento, come previsto, tra l'altro, negli atti di gara.

**Domanda 6):** *Si chiede di confermare, anche in caso di partecipazione in R.T.I., che l'importo della garanzia provvisoria sia pari ad euro 480.000,00 (2% del valore complessivo del servizio stimato in Euro 24.000.000,00).*

Risposta:

Si conferma che, anche in caso di partecipazione in R.T.I., l'importo della garanzia provvisoria – da prestarsi secondo i termini, le modalità e le condizioni di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50 del 2016 – è pari al 2% del valore complessivo stimato del servizio per il quinquennio (Euro 24.000.000,00).

**Domanda 7):** *Si chiede di precisare se la documentazione a comprova dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa da produrre sia da intendersi riferita ad un elenco di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto prestati nell'intervallo tra il 1° gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2015.*

Risposta:

Sì, il periodo di riferimento in cui deve essere stato prestato almeno 1 servizio di finanziamento analogo di importo non inferiore ad Euro 120.000.000,00, è ricompreso tra il 1° gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2015; pertanto, la documentazione a comprova è da intendersi riferita ai servizi prestati in detto periodo ed indicati in sede di domanda di partecipazione.

**Domanda 8):** *Si prega cortesemente di confermare che per "servizi analoghi" si intendano finanziamenti e/o servizi di Tesoreria.*

Risposta:

Per servizi analoghi si intendono esclusivamente servizi di finanziamento aventi ad oggetto un finanziamento di importo non inferiore ad Euro 120.000.000,00, indipendentemente dalle forme tecniche adottate.

**Domanda 9):** *Per motivi di riservatezza, chiediamo la possibilità di fornire l'elenco di cui al punto 7, lett. (d) del Disciplinare di Gara senza esplicitare il nominativo dei clienti. Ciò per rispettare impegni di riservatezza assunti con gli stessi clienti. Inoltre, si chiede di chiarire cosa si intenda per "date di prestazione dei servizi"; la data di stipula del relativo contratto di finanziamento?*

Risposta:

Come previsto negli atti di gara, è necessario presentare l'elenco di cui al punto 7, lett. d), del Disciplinare di gara completo delle indicazioni richieste (clienti, date di prestazione del servizio, importo del finanziamento); l'elenco, pertanto, deve essere completo di tutti i dati, in quanto, in assenza delle indicazioni richieste, non è possibile verificare la sussistenza, in capo al concorrente, del requisito di partecipazione.

Per quanto concerne la "data di prestazione del servizio", si intende la data in cui il servizio è stato prestato.

**Domanda 10):** *Si chiede di precisare l'ammontare del contributo ANAC da versare, tenuto conto che anche il portale AVCPASS alla data del 1° agosto corrente, non prevede la possibilità di scaricare il modello di pagamento.*

Risposta:

Con riferimento al contributo ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, come già precisato negli atti di gara, i concorrenti sono tenuti al pagamento del medesimo contributo, nel rispetto delle modalità presenti sul sito della stessa Autorità ([www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)): per quanto riguarda, pertanto, la sussistenza dell'obbligo al pagamento del contributo, il relativo ammontare e le modalità di versamento, si invita a far riferimento alla predetta Autorità.

**Domanda 11):** *Si chiede di sapere se, in caso di RTI, il nominativo del referente da indicare ai fini della procedura per la ricezione delle comunicazioni è riferito all'impresa mandataria oppure ciascuna impresa deve indicare il proprio.*

Risposta:

In caso di partecipazione in R.T.I., è sufficiente l'indicazione di un referente unico per tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento; pertanto, tutti gli operatori economici potranno indicare il medesimo referente.

**Domanda 12):** *Con riferimento ai costi aziendali concernenti l'adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza, si chiede di confermare, in caso di R.T.I. e data la peculiarità del servizio, che il valore da indicare è pari alla sommatoria dei costi sostenuti da ciascuna impresa avuto riguardo al numero di risorse impiegate nell'esecuzione del presente appalto nonché alla relativa durata.*

Risposta:

In caso di partecipazione in R.T.I., per ciascun operatore economico partecipante, devono essere specificati, nell'unica offerta economica, i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

**Domanda 13):** *Con riferimento a quanto indicato nel Capitolato Tecnico si richiede quale tipologia di pagamenti siano disposti – direttamente – dai conti riferiti alle aperture di credito. In particolare si richiede se i conti correnti utilizzati per l'utilizzo delle aperture di*

*credito siano utilizzati per effettuare: pagamenti "diretti" dove per pagamenti diretti si intendono pagamenti a fornitori, stipendi, utenze, ecc. oppure "girofondi" disposti a favore di altri conti intestati a GME che a loro volta sono utilizzati per provvedere ad effettuare i pagamenti dettagliati al punto precedente. Qualora quest'ultima modalità sia quella effettivamente espletata si richiede se i conti "destinatari" sono gestiti dalla stessa banca.*

Risposta:

I conti correnti sottostanti le aperture di credito saranno utilizzati per effettuare girofondi su altri conti intestati al GME. Non è prevedibile se tali conti siano o meno gestiti dalla medesima banca.

**Domanda 14):** *I conti correnti utilizzati per l'apertura di credito sono utilizzati anche per gestire gli incassi disposti a favore del GME (art.3.3., II, b). Gli incassi sono accreditati direttamente sui "conti- aperture di credito" o sono intermediati da altri conti?*

Risposta:

Gli incassi disposti a favore del GME (art. 3.3., II, b) possono sia essere intermediati da altri conti del GME sia essere accreditati direttamente sui "conti – aperture di credito".

**Domanda 15):** *Art.3.3., III: si ipotizza che il "Giorno G" sia il giorno in cui GME invia la disposizione di pagamento mentre la data di effettiva esecuzione del pagamento sia il giorno "G+1 ". Si chiede conferma.*

Risposta:

Il "Giorno G" citato all'art. 3.3., III del Capitolato Tecnico è il giorno in cui GME, di norma, invia la disposizione di pagamento e il "Giorno G+1" è la data di effettiva esecuzione del pagamento. È ammessa tuttavia, ai sensi dell'art. 3.3, II, a) la possibilità che la disposizione da eseguire con valuta G+1 venga effettuata entro le ore 9 e 30 del medesimo giorno G+1. Storicamente tale circostanza si è verificata un'unica volta dall'attivazione del market coupling, avvenuta nel febbraio 2015.

**Domanda 16):** *Al fine di valutare l'onerosità del servizio per il Prestatore, sarebbe necessario ottenere una stima del volume di operazioni di incasso/pagamenti che saranno effettuate sui conti correnti.*

Risposta:

Di norma sui conti correnti accesi per il servizio di finanziamento e regolazione dei pagamenti sarà disposta un'operazione di pagamento giornaliero, o a debito o a credito, salvo eventuali casi di operatività non ordinaria.

**Domanda 17):** *Si chiede conferma – secondo anche quanto riportato nell'art. 3 del Capitolato Tecnico – che gli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 15.3 e 15.4 dello Schema di Convenzione possano considerarsi assolti attraverso il servizio di Remote Banking o strumenti equivalenti.*

Risposta:

Gli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 15.3 e 15.4 dello Schema di Convenzione possono considerarsi assolti attraverso il servizio di Remote Banking; l'adozione di

strumenti equivalenti è consentita solo limitatamente alle casistiche individuate all'art. 3.3 del Capitolato Tecnico.

**Domanda 18):** *Chiediamo di chiarire che, anche in caso di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Prestatore, tutti gli obblighi del Prestatore scadranno al più tardi al 60° mese dalla stipula della Convenzione e che le previsioni di cui all'art. 20 della Convenzione - ivi incluso l'eventuale periodo di 6 mesi eventualmente prorogabile - potrà essere preteso solo ove ciò non determini il superamento del periodo di durata iniziale della Convenzione.*

Risposta:

Il superamento del periodo di durata iniziale della Convenzione non si può escludere, ravvisandosi in particolare tale ipotesi nei casi in cui la risoluzione di cui all'art. 20.1 intervenisse in un periodo tale da non rendere possibile l'individuazione di un altro prestatore prima della scadenza del 60° mese dalla stipula della Convenzione.

**Domanda 19):** *Nel caso in cui alla scadenza del termine di validità della cauzione provvisoria non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione (art. 93, 5° comma del D.lgs. 50/16) si chiede altresì di quantificare, in termini di durata, l'impegno del garante al rinnovo – così come indicato alla lettera q) della "Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive" di cui all'allegato 1 al disciplinare di gara – e pertanto si richiede conferma che il testo della fideiussione possa essere integrato come segue:" Il Garante si impegna altresì sin d'ora - per il caso in cui alla scadenza del termine di validità della garanzia non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione - a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione appaltante o con modalità equipollenti, per un periodo comunque non superiore ad ulteriori ..... ".*

Risposta:

La lettera q) della "Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive" prevede, in capo all'operatore economico e non in capo al garante, l'assunzione dell'impegno a rinnovare la cauzione provvisoria nel caso in cui, al momento della scadenza, non sia intervenuta l'aggiudicazione, in coerenza con la disposizione che prevede la facoltà, per la Stazione appaltante, di prorogare il termine di validità e vincolatività dell'offerta.

**Domanda 20):** *Al fine di valutare l'onerosità dell'attivazione del servizio per il Prestatore, si prega cortesemente di quantificare le spese relative alla pubblicità della gara che sono poste a carico del Prestatore (par. 11 del disciplinare di gara, pag. 13).*

Risposta:

Le spese relative alla pubblicità della gara tanto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana quanto sui quotidiani sono pari a complessivi Euro: 4.372,51 oltre I.V.A., fatte salve le eventuali successive spese per la pubblicità degli avvisi di aggiudicazione.

**Domanda 21):** *Si chiede di confermare la circostanza che lo Schema di Convenzione rientri tra le fattispecie alle quali trova applicazione l'art. 48 della L. 196/2009 e che conseguentemente la Convenzione verrà integrata con una apposita clausola.*

Risposta:

Lo Schema di Convenzione non rientra tra le fattispecie alle quali trova applicazione l'art. 48 della L. 196/2009.

**Domanda 22):** *Si richiede la disponibilità di adeguare le previsioni di cui all'art. 14 dello Schema di Convenzione prevedendo la possibilità di divulgare le informazioni per adempiere a disposizioni di legge, di regolamento o ad ordini o provvedimenti o richieste dell'Autorità Giudiziaria o Amministrativa, ovvero ai fini della produzione in giudizio per far valere propri diritti e, nonché di ridurre il periodo di 10 anni di cui al 14.2, che appare eccessivamente gravoso e molto lontano dagli standard di mercato.*

Risposta:

La riservatezza delle informazioni di cui all'art. 14 della Convenzione è prevista nel rispetto delle disposizioni di legge.

Qualora, pertanto, vi siano obblighi di divulgazione stabiliti da disposizioni di legge, di regolamento o da ordini o provvedimenti o richieste dell'Autorità Giudiziaria o Amministrativa, l'obbligo di riservatezza può essere derogato nei limiti strettamente necessari all'adempimento di quanto stabilito o richiesto.

Il termine di efficacia dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 14, comma 2, della Convenzione, stabilito in 10 anni a decorrere dalla data di scioglimento della Convenzione, non può in alcun modo essere ridotto.

**Domanda 23):** *Si chiede se sia possibile, in coerenza con la prassi consolidata in questo tipo di contratti, inserire nella Convenzione una clausola di c.d. "cross default" rispetto ad altro eventuale indebitamento del soggetto finanziato.*

Risposta:

Non si ritiene di dover inserire tale clausola nella Convenzione.

**Domanda 24):** *Art. 32.2 dello Schema di Convenzione: si richiede la disponibilità a discutere la clausola inserendo che in buona fede le Parti valuteranno congiuntamente i costi delle modifiche necessarie al sistema informatico del Prestatore.*

Risposta:

L'art. 32, comma 32, della Convenzione non può essere modificato.

**Domanda 25):** *Ferma restando la responsabilità solidale verso GME di tutti i soggetti partecipanti al RTI si chiede di chiarire come, materialmente, la stessa venga attuata nell'ipotesi in cui la banca presso la quale venga acceso il conto corrente (che può essere indistintamente il mandatario o uno dei mandanti) non consenta l'utilizzo del fido o non presti i servizi di incasso e pagamento che si è impegnata a fornire nei termini di cui alla Convenzione. In che modo la stazione appaltante intende rivolgersi agli altri partecipanti al fine di far valere i propri diritti.*

Risposta:

Il GME, nella fattispecie prospettata che può ricomprendere varie e diverse casistiche, si rivolgerà al R.T.I. facendo valere i propri diritti nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

**Domanda 26):** *Si chiede di chiarire se, in luogo della previsione di cui all'art 22, si possa prevedere che gli istituti finanziari, essendo già dotati di Modelli 231 e Codici Etici, si impegnano a svolgere la propria attività nel rispetto delle proprie richiamate regole, fermo restando l'obbligo di manleva a favore del GME in caso di violazione delle stesse regole.*

Risposta:

L'art. 22 della Convenzione non può essere modificato.

**Domanda 27):** *Si chiede di poter disporre anche dei formati word dei moduli relativi alla "presentazione di offerta economica" ed alla "domanda di partecipazione".*

Risposta:

I soli formati disponibili sono quelli presenti sul sito internet del GME ([www.mercatoelettrico.org](http://www.mercatoelettrico.org)).

### **RICHIESTE DI CHIARIMENTI B:**

**Domanda 1):** *Tenuto conto della complessità del bando, e dell'imminente periodo feriale, si richiede la possibilità di estendere il termine di scadenza della gara di 15 giorni e di conseguenza permettere la richiesta di chiarimenti almeno fino al 16.09.2016.*

Risposta:

Le esigenze del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. da soddisfare con il servizio non consentono alcuna proroga dei termini già stabiliti negli atti di gara, tanto per quanto attiene alla presentazione dei quesiti, tanto per quanto attiene alla presentazione delle offerte.

**Domanda 2):** *Tenuto conto della particolarità operativa dei tiraggi giornalieri sulle linee di credito e degli accrediti giornalieri, si chiede di poterci confermare che il calcolo della commissione sul mancato utilizzo sarà eseguita sui saldi giornalieri.*

Risposta:

Si conferma che il calcolo della commissione di mancato utilizzo sarà eseguito sulla base della quota di linea di credito non utilizzata risultante dai saldi giornalieri, applicando il classico schema del computo scalare come per gli interessi.

**Domanda 3):** *Evidenziamo una difformità sostanziale rispetto agli standard di mercato per questa tipologia di operazioni in relazione al giorno della quotazione del tasso e i giorni di utilizzo. Si chiede chiarimenti sull'operatività prevista dal GME.*

Risposta:

Con riferimento all'operatività prevista dal GME, si chiarisce che a ciascun saldo netto giornaliero risultante sui conti correnti su cui sono attive le linee di credito verrà applicato un tasso di interesse pari alla quotazione dell'Euribor rilevato alla corrispondente data maggiorato dello Spread oggetto di aggiudicazione. Tale aspetto sarà chiarito, in occasione della sottoscrizione della convenzione.

**Domanda 4):** *Si chiede conferma che le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della domanda di partecipazione alla presente procedura rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 possono essere sottoscritte da procuratori speciali all'uopo designati.*

Risposta:

Come previsto dal punto 8, lettera a) del Disciplinare di gara, la "Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive" nonché tutte le eventuali ulteriori dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla procedura di gara rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., devono essere debitamente sottoscritte "dal titolare o dal legale rappresentante ovvero dal procuratore dell'operatore economico".

Il punto 8, lettera b) del Disciplinare di gara specifica, altresì, che, nel caso in cui la "Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive" sia sottoscritta da un procuratore, è necessario presentare copia conforme all'originale della procura.

Inoltre, nello stesso facsimile della "Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive" è previsto il caso che il sottoscrittore sia un procuratore, con il connesso onere di allegazione della procura.

**Domanda 5):** *Si prega di specificare in quale valuta sono espressi i pagamenti, quali sono i paesi destinatari e il numero di disposizioni.*

Risposta:

I pagamenti effettuati sui conti correnti sottostanti le aperture di credito sono in valuta Euro e corrispondono a giroconti su altri conti intestati al GME. Il numero dei pagamenti corrisponderà di norma ad una disposizione per giornata lavorativa, salvo eventuali casi di operatività non ordinaria.

**Domanda 6):** *Possono essere proposte soluzioni alternative per l'accesso di GME alla disponibilità residua delle linee di credito (a titolo esemplificativo: a mezzo mali e non tramite remote banking)?*

Risposta:

Lo strumento del remote banking è stato individuato al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico quale unico strumento per la visualizzazione della disponibilità residua.

**Domanda 7):** *Si chiede di specificare come sarà determinato il tasso di mora.*

Risposta:

Non sono contemplate nella Convenzione fattispecie di mora. Su eventuali ipotesi di morosità che dovessero insorgere si applicherà quanto previsto dalla legge.

**Domanda 8):** *Si chiede di confermare la possibilità di inserire, come di consuetudine, una clausola di risoluzione per Cross Default.*

Risposta:

Non si ritiene di dover inserire tale clausola nella Convenzione.

### **RICHIESTE DI CHIARIMENTI C:**

**Domanda 1):** Commissioni di Mancato utilizzo: *la natura e le modalità di calcolo delle commissioni di mancato utilizzo appaiono in contrasto con la disciplina di riferimento, pure citata nell'incipit dell'articolo 7 della Convenzione che recita: "Il GME si impegna a corrispondere al prestatore, nei limiti consentiti dall'articolo 117-bis del D.LGS. n. 385/93 e dalle norme di attuazione contenute nel D.M. 30/06/2012 .....".*

*Al riguardo si chiede di conoscere sulla base di quale interpretazione della succitata normativa ritenete valida ed efficace la previsione di commissioni di mancato utilizzo quale onere a carico del GME a valere sulle due aperture di credito in conto corrente, anziché di una commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione (a prescindere quindi dall'utilizzo della somma stessa).*

Risposta:

La commissione di mancato utilizzo prevista dalla Convenzione - ampiamente diffusa nella prassi di mercato - viene considerata compatibile con la disciplina prevista dall'articolo 117-bis del TUB e con la commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente, ivi prevista. Ed invero, la commissione di mancato utilizzo prevista dalla Convenzione appare più favorevole al cliente perché non viene applicata alla parte del fido effettivamente utilizzata, che sarà remunerata con l'applicazione del tasso di interesse. Il riferimento alla normativa citata, inoltre, giova a determinare il limite massimo di onerosità della commissione e, conseguentemente, alla sua validità in conformità alla disciplina applicabile.

**Domanda 2):** *Capitalizzazione Interessi: all'art. 6.4 della Convenzione è previsto che il pagamento degli Interessi da effettuarsi il 1° marzo di ciascun anno verrà eseguito attraverso l'addebito a cura del Prestatore sul conto corrente bancario della relativa linea di credito. Sulla base di quanto previsto dal vigente art. 120 TUB, secondo comma, le somme così addebitate costituirebbero sorte capitale sulla quale calcolare interessi debitori, senonché quanto stabilito all'art. 6.1 della Convenzione, che recita: "In relazione a ciascuna somma utilizzata a valere su ciascuna delle Linee di Credito e non rimborsata, il GME corrisponderà al Prestatore gli interessi pari al Tasso degli Interessi" sembra derogare a tale principio e teso a consentire l'applicazione degli interessi solo sulle somme effettivamente utilizzate.*

*Al riguardo si chiede di conoscere quale sia l'effettiva volontà del GME e se sia possibile integrare la Convenzione con un'espressa previsione al riguardo.*

Risposta:

Gli interessi matureranno sui saldi giornalieri, al tasso euribor di giorno in giorno vigente maggiorato dello Spread oggetto di aggiudicazione. Gli interessi verranno calcolati alla data del 31 dicembre di ogni anno ed addebitati il 1° marzo dell'anno successivo, salve le ipotesi di chiusura definitiva del rapporto regolamentate nella convenzione. Resta inteso che non matureranno interessi sugli interessi tra la data del 31 dicembre ed il 1° marzo dell'anno successivo, escludendo ogni forma di capitalizzazione. Resta inoltre inteso che, anche considerati sorte capitale gli interessi divenuti esigibili alla data del 1° marzo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 120, comma 2, lettera b, del TUB, tale somma potrà produrre ulteriori interessi, nella misura prevista dalla convenzione, esclusivamente nell'eventualità in cui per il pagamento della stessa fosse necessario ricorrere al fido previsto dalla convenzione, qualora cioè sul conto corrente non fossero disponibili somme a credito del prenditore sufficienti per l'effettuazione del predetto pagamento. Tale aspetto sarà chiarito in occasione della sottoscrizione della convenzione.

**Domanda 3):** *Garanzia Provvisoria e Garanzia Definitiva: La Garanzia provvisoria di cui all'art. 93 CCP, possibile ai sensi del medesimo articolo sia sotto forma di cauzione che di fideiussione, è stata fissata nell'importo pari al 2% del valore complessivo stimato del servizio per il quinquennio (2% di € 24.000.000,00).*

*Riguardo alla garanzia definitiva di cui all'art. 103 CCP, anch'essa possibile alternativamente sotto forma di cauzione o fideiussione, il bando di gara al predetto art. 103 CCp senza ulteriori specificazioni.*

*Al riguardo si chiede di conoscere su quale importo debba essere applicato il 10% previsto per la garanzia definitiva (i.e. se il 10% debba essere calcolato sul medesimo prezzo base di € 24.000.000,00 utilizzato per la garanzia provvisoria o se il 10% debba essere calcolato sull'intero importo contrattuale della Convenzione, pari ad euro 320.000.000 o della sola Linea 1 - Tranche 1 e Linea 2, pari a complessivi € 200.000.000,00 (posto che la seconda tranche della Linea 1 verrà attivata dal GME solo previo esercizio dell'apposita facoltà).*

*Si chiede altresì se sia già disponibile il testo della Garanzia Provvisoria, il testo dell'impegno da parte di un fideiussore, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto e se per lo schema relativo alla Garanzia Definitiva si debba far esclusivo riferimento al testo tipo di cui all'art. 103, comma 9.*

Risposta:

L'importo contrattuale sul quale deve essere calcolato il valore della garanzia definitiva viene individuato analogamente quanto fatto per l'individuazione dell'importo (Euro 24.000.000,00) sul quale è stato calcolato il valore della garanzia provvisoria; pertanto, l'importo sul quale deve essere calcolato il valore della garanzia definitiva è l'importo massimo calcolato nell'ipotesi di utilizzo delle Linee di credito fino a capienza dei rispettivi massimali ai tassi commisurati agli spread offerti dal soggetto aggiudicatario per le medesime ipotizzando un tasso euribor pari a zero.

Inoltre, il GME non rende disponibili testi di Garanzie o di impegni; tali documenti dovranno essere conformi a quanto previsto dalla vigenti disposizioni normative e contenere tutte le previsioni obbligatorie stabilite dalla legge.

**Domanda 4):** Rilevazione ed applicazione tasso di interesse: *sulla base di quanto indicato in Convenzione, a ciascun utilizzo dovrebbe associarsi un tasso di interesse pari alla quotazione dell'Euribor rilevato alla data di utilizzo maggiorato dello Spread. Quindi gli interessi matureranno in relazione a ciascuna somma utilizzata e non rimborsata, ad uno specifico tasso.*

*Al riguardo, tenuto conto che l'operatività di utilizzi e rimborsi opera su specifici conti correnti, chiediamo di conoscere quale sarà la modalità da seguire per ottemperare a quanto previsto agli articoli 4.3 e 8.2 della Convenzione, per l'imputazione degli accrediti al rimborso degli utilizzi. In particolare chiediamo di conoscere se gli accrediti conterranno già riferimenti utili per consentirne l'imputazione a rimborso di uno specifico utilizzo o se il GME intende fornire in altra forma alla banca indicazioni circa la corretta imputazione, o se la banca potrà in assenza di tali specificazioni operare l'imputazione a sua discrezione.*

Risposta:

In base alla risposta al quesito n. 2 si ritiene già chiarito l'aspetto. Gli interessi matureranno sui saldi giornalieri, al tasso euribor di giorno in giorno vigente maggiorato dello Spread oggetto di aggiudicazione e gli accrediti ricevuti andranno a rimborsare il saldo negativo esistente alla data di ricevimento.

**Domanda 5):** Spese di pubblicazione gara, imposte di registro e spese di stipulazione del contratto: *posto che tali oneri sono posti a carico del Prestatore, si chiede di conoscere l'entità delle spese di pubblicazione e di quelle di registro applicabili. Si chiede inoltre di conoscere, ove possibile, una stima delle spese relative alla stipulazione della Convenzione, pure a carico del Prestatore ai sensi del Disciplinare di gara (pag. 7).*

Risposta:

Le spese relative alla pubblicità della gara tanto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana quanto sui quotidiani sono pari a complessivi Euro: 4.372,51 oltre I.V.A., fatte salve le eventuali successive spese per la pubblicità degli avvisi di aggiudicazione.

Con riferimento, invece, alle spese di registro, si rimanda alla Tariffa, Parte seconda, art. 1, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ai sensi della quale i contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari e al credito al consumo, sono assoggettati a registrazione solo in caso d'uso.

Allo stato non sono stimati ulteriori costi per la stipulazione della Convenzione.

**Domanda 6):** *Servizio di regolazione dei pagamenti: nel caso in cui l'evidenza e la comunicazione rispettivamente ai punti 3.3.III e 3.3.IV del Capitolato Tecnico siano ritardate rispetto al termine indicato, da intendersi quale termine perentorio, il GME applicherà al Prestatore, per ogni singolo inadempimento, una penale pari a 5 mila euro, nel limite massimo complessivo di 500.000,00. Si chiede di confermare che il citato limite sia da intendersi per l'intera durata del contratto.*

Risposta:

Il massimale delle penali è riferito all'intera durata contrattuale